

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 58/50/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'atto impugnato traeva origine dall'omesso versamento delle imposte I.R.A.P. correttamente liquidate in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, modello Unico 2006, per un importo di € 1.457,00.

L'Ufficio, a seguito di accertamento formale, eseguito ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/'73, contestava l'omesso versamento dell'imposta I.R.A.P. e dei relativi interessi e sanzioni. La contribuente eccepiva la nullità della cartella di pagamento soprarichiamata e del controllo effettuato a causa della mancata notifica dell'avviso di accertamento. Secondo la valutazione della ricorrente, la sentenza nr. 156 della Corte Costituzionale, del 21 maggio 2001, avrebbe reso non applicabile la procedura di accertamento di cui al già citato art. 36-bis del D.P.R. 600/'73, in quanto si deduceva che nel controllo oggetto di decisione si sarebbe posta in essere una valutazione giuridica sulla sussistenza dei presupposti impositivi I.R.A.P. attinenti all'esistenza dell'autonoma organizzazione dell'attività professionale svolta dalla Sig.ra Gi. Pi.. Quest'ultima, avendo ritenuto illegittima l'emissione della cartella di pagamento in assenza di una preventiva notifica di un avviso di accertamento, riteneva l'atto impugnato nullo in quanto mancante di motivazione. In ultima istanza la contribuente evidenziava come, a suo parere, non fosse applicabile al proprio reddito l'imposta I.R.A.P. per assenza del presupposto impositivo, desumibile dall'ammontare complessivo del reddito prodotto e dalla natura e dall'ammontare dei costi. Sulla base delle deduzioni appena richiamate, la contribuente chiedeva alla C.T.P. di Milano l'annullamento dell'atto impugnato. Avverso il ricorso della contribuente, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, si costituiva in giudizio sottolineando che la controparte aveva correttamente liquidato l'imposta I.R.A.P. per l'anno 2005 attraverso la corretta esposizione della stessa nel quadro IQ del modello UNICO 2006. L'Ufficio, richiamando il disposto dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/'73, evidenziava come in sede di controllo formale fosse preclusa all'Ente accertatore qualsivoglia indagine sul merito dei fatti esposti in dichiarazione, essendo stata demandata tale attività alla fase successiva prevista dall'art. 36-ter della stessa norma. L'Agenzia delle Entrate, evidenziava come la contribuente, ove avesse ritenuto non dovuto il versamento dell'imposta I.R.A.P., avrebbe dovuto richiederne il rimborso a norma dell'art. 38 del D.P.R. 602/'73. Sul punto veniva richiamata la sentenza nr. 7, emessa dalla C.T.R. Lombardia in data 29.01.2007. I giudici di prime cure ritenevano non proponibili in sede di ricorso contestazioni nel merito della sussistenza o meno del presupposto impositivo e respingevano il ricorso disponendo la compensazione delle spese. La contribuente proponeva appello avverso alla sentenza della C.T.P. di Milano impugnata chiedendone la riforma, evidenziando che i giudici di prime cure avevano omesso la disamina del giudicato esterno richiesto nel ricorso introduttivo e ribadendo la necessità di valutare il giudicato già versato in atti. La contribuente confermava l'ulteriore motivo di doglianza inerente all'omessa notifica di un avviso di accertamento, contestando la procedura adottata dall'Ufficio che aveva provveduto all'immediata formazione del ruolo per imposta non versata, sanzioni ed interessi. Veniva fatto rilevare come la cartella di pagamento evidenziasse vizi propri desumibili dall'omessa motivazione e sottoscrizione dell'atto impugnato. Sulla base dei motivi appena richiamati la contribuente chiedeva alla C.T.R. Lombardia, mediante istanza di discussione in pubblica udienza, la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento della cartella di pagamento nr. Omissis. L'Agenzia delle Entrate, Direzione I di Milano, si costituiva in giudizio rilevando preliminarmente come si ritenesse non accoglibile la pretesa della contribuente di applicare al

procedimento oggetto di decisione il giudicato esterno formatosi in relazioni a precedenti contenziosi tributari. In seconda istanza l'Ufficio evidenziava come la sentenza della Corte di Cassazione nr. 156/2001 avesse solo evidenziato come la sussistenza del presupposto impositivo I.R.A.P. dovesse essere accertato caso per caso. La sentenza della Corte di Cassazione, nr. 5020 del 5 marzo 2007, aveva sancito che l'esenzione da tale imposta fosse prevista solo per i professionisti che risultassero privi di qualsivoglia apparato produttivo. Gli stessi Giudici di legittimità, con sentenza nr. 16220 del 2009 avevano sancito che il professionista che chiedesse la non debenza di un'imposta dallo stesso dichiarata come dovuta avesse l'onere di dimostrare l'insussistenza del presupposto impositivo. L'Ufficio riteneva non accoglibile le richieste della contribuente che non aveva assolto tale onere. Veniva respinto anche il motivo di doglianza connesso alla presunta omessa motivazione dell'atto impugnato e l'Ufficio ribadiva che la finalità della motivazione degli atti della P.A. doveva essere ricondotta alla garanzia del diritto di difesa del destinatario dell'atto. Nel caso di specie la cartella di pagamento era stata originata da imposte autoliquidate in dichiarazione dalla contribuente che non aveva provveduto al versamento di quanto dovuto. Nell'atto impugnato erano chiaramente individuabili: il presupposto impositivo, l'ammontare dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, con separata indicazione di quanto già versato e di quanto ancora dovuto. Mediante l'impugnazione della cartella, a giudizio dell'Ufficio, era stata sanata ogni eventuale nullità relativa a vizi della medesima. In merito alla presunta nullità della cartella di pagamento per omessa sottoscrizione della stessa da parte del titolare dell'Ufficio o di un suo delegato, veniva fatto rilevare come tale atto fosse conforme ai criteri dettati dall'art. 25 del D.P.R. 602/73. Sulla base di tale deduzione l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto dell'Appello con condanna della contribuente al pagamento delle spese di giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione, sentite le parti, esaminati i documenti agli atti e riunitasi in camera di consiglio osserva quanto segue:

la contribuente ha provveduto alla dichiarazione delle imposte IRAP, anno 2005, mediante l'inserimento nel quadro IQ del modello UNICO 2006. L'Ufficio, attraverso il controllo effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/73, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, ha provveduto a controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte. Questa Commissione ritiene non accoglibile la richiesta del contribuente che ritiene essere stata effettuata una valutazione nel merito sulla sussistenza del presupposto impositivo I.R.A.P. Dai documenti versati in atti è risultato che l'Ufficio non avrebbe provveduto all'invio di un avviso bonario prodromico all'emissione della cartella di pagamento impugnata. Il contribuente, tuttavia, non ha invocato tale omissione, motivo per il quale avrebbe dovuto provvedere, a tal punto, a chiedere la restituzione dell'imposta ove avesse provveduto al versamento tempestivo della stessa. In tale sede l'Ufficio avrebbe provveduto alla verifica della sussistenza dei presupposti impositivi. Questa Commissione ritiene l'atto impugnato sia sprovvisto di vizi od errori che ne potrebbero determinare la nullità e, pertanto, conferma la sentenza di primo grado con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

La Commissione nel merito conferma la sentenza di primo grado rigettando l'appello presentato dalla contribuente con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 595,12.

